

Firenze, 21 febbraio 2019

Spett.li
Aziende della Filiera Vini Chianti docg

Dir-MAB/fr

Prot. 199/19 A/1 – Circolare n. 11/18

Oggetto: 1) PRESENTAZIONE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI VITATI - D.M. 14 dicembre 2018 E DELIBERA GIUNTA REGIONALE TOSCANA n. 84 del 13 febbraio 2019 – 2) DEROGA ALLE FERMENTAZIONI E RIFERMENTAZIONI AL DI FUORI DEL PERIODO VENDEMMIALE – DECRETO 12411 del 19 dicembre 2018;

1) PRESENTAZIONE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI VITATI – SUL SIAN DAL 15 FEBBRAIO E FINO AL 31 MARZO 2019

Con il Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2018 n. 6638 e la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 84 del 13/02/2018, con cui si adottano criteri di priorità fra quelli elencati nel Decreto 935/2018, sono state definite le disposizioni di accesso e rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti vitati per l'anno 2019.

Ricordiamo che per l'Italia la percentuale di crescita delle nuove superfici vitate è fissata nella misura massima dell'1% annuo, riferito alla superficie vitata in essere alla data del 31 luglio 2018, integrata dalle superfici autorizzate per nuovi impianti, nel 2018, ed oggetto di rinuncia. **Per l'annualità 2019, per l'Italia la superficie disponibile, per nuovi impianti vitati, assommerà ad ettari 6.602= complessivi.**

Le domande di assegnazione potranno essere presentate da coloro che sono in possesso di fascicolo aziendale aggiornato e validato, dal quale risulti in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione ai nuovi impianti. Le istanze dovranno essere presentate **AL SIAN A PARTIRE DAL 15 FEBBRAIO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2019** e saranno raccolte a livello nazionale nell'ambito del SIAN entro il 30 aprile.

Le autorizzazioni saranno rilasciate dalle Regioni competenti entro il 1° giugno 2019 sulla base degli elenchi ministeriali, previa loro pubblicazione sul BURT che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.

In caso di assegnazione di una superficie inferiore al 50% di quella richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione **ENTRO 30 GIORNI dalla data di comunicazione senza incorrere in sanzioni.** La rinuncia è presentata nei predetti termini di 30 giorni, direttamente ad AGEA, tramite l'applicazione informatica messa a disposizione sul SIAN. **Le superfici non assegnate per effetto delle rinunce verranno riportate per l'assegnazione nell'annualità successiva.**

Fatti salvi casi di forza maggiore e/o motivi fitosanitari, il vigneto impiantato a seguito di una concessione di autorizzazione a nuovo impianto è mantenuto per un minimo di 5 anni. L'eventuale estirpazione prima che siano trascorsi i 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.

Le autorizzazioni hanno validità tre anni dalla data di rilascio.

Principali disposizioni fissate dalla delibera della Giunta Regionale n. 84 del 13 febbraio 2019, di interesse per le aziende ubicate in Toscana:

- a) applicazione del criterio di priorità per le domande presentate nell'anno 2019, delle particelle indicate nella richiesta ubicate nelle piccole isole (definite dalla normativa comunitaria) con peso ponderale 1;
- b) di stabilire un tetto massimo di superficie vitata richiedibile per domanda pari a 30 ettari;
- c) di stabilire che, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata alla Regione Toscana, venga garantito il rilascio di autorizzazioni per una superficie minima pari a 0,2 ettari a tutti i richiedenti, fermo restando che, qualora la superficie di nuovi impianti disponibile, non sia sufficiente a garantire il rilascio a tutti i richiedenti della superficie minima sopra richiamata, con successivo atto, la medesima Regione Toscana, provvederà a ridurre di conseguenza tale limite.

Si rimanda ad una attenta lettura dei testi combinati del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018, prot. 935, del D.M. 15 dicembre 2015, n. 12272, del DM n. 6638 del 14/12/2018 e della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 149/2018, che sono consultabili sul sito consortile nella sezione Circolari 2019, come allegati alla presente, al seguente link http://www.consorziovinochianti.it/consorzio/#tab_4

2) *DEROGA ALLE FERMENTAZIONI E RIFERMENTAZIONI AL DI FUORI DEL PERIODO VENDEMMIALE – DECRETO 12411 del 19 dicembre 2018;*

Per i vini a D.O.P. ed I.G.P. che prevedono nei propri disciplinari di produzione le menzioni tradizionali: *passito, vin santo nelle sue diverse declinazioni, vendemmia tardiva e menzioni similari*, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonché, per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrappressione superiore ad 1 bar, **le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite FINO AL 30 GIUGNO 2019.**

Per i vini SENZA D.O.P. o I.G.P., quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati e riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, **le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite FINO AL 30 GIUGNO 2019.**

Nel confermare la disponibilità degli Uffici del Consorzio per ogni e qualsiasi ulteriore chiarimento in merito, con l'occasione si porgono i migliori saluti

Marco Alessandro Bani
Direttore



Vin Santo del Chianti.

Chianti.

Colli dell'Etruria Centrale.